



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"BALDESSANO - ROCCATI"**

Viale Garibaldi, 7 - 10022 CARMAGNOLA (TO)
Tel. (011) 972.03.87 - 972.18.08 - FAX (011) 977.19.91
Cod. Fisc. : 84509050013

email: secreteria@baldessano.roccati.it - PEC: TOIS008006@pec.istruzione.it

Validità dell'anno scolastico

Deliberato dal Collegio dei Docenti il 01/09/2017

Premessa:

- Il DPR 122/2009 art.14 c.7 come novellato dal D.Lgs. 62/2017:
"A decorrere dall'A.S. di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico ...omissis... per procedere alla valutazione finale dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali ...omissis... motivate e straordinarie deroghe. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo."
- Per monte ore annuale personalizzato è da intendersi per il MIUR l'orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Pertanto il riferimento per il calcolo di cui sopra non deve essere preso il numero di giorni di lezione previsto dal calendario regionale bensì il monte ore annuale previsto per ciascun ordinamento.
- Nella tabella viene riportato il monte ore annuale obbligatorio

LICEI (DPR 89/2010)			
Classi	Monte ore complessivo da ordinamento	Calcolo	Numero minimo di ore di presenza richiesto per la validità dell'a.s.
LICEO CLASSICO			
1° - 2°	891	$\frac{3}{4} * 891 = 668,25$	668 (223)
3° - 4° - 5°	1023	$\frac{3}{4} * 1023 = 767,25$	767 (256)
LICEO SCIENTIFICO (COMPRESA L'OPZIONE S.A.)			
1° - 2°	891	$\frac{3}{4} * 891 = 668,25$	668 (223)
3° - 4° - 5°	990	$\frac{3}{4} * 990 = 742,50$	742 (248)
ISTITUTI PROFESSIONALI (DPR 87/2010)			
TUTTI GLI INDIRIZZI			
1°	1089	$\frac{3}{4} * 1089 = 817$	817 (272)
2° - 3° - 4° - 5°	1056	$\frac{3}{4} * 1056 = 792$	792 (264)
ISTITUTI TECNICI (DPR 88/2010)			
TUTTI GLI INDIRIZZI			
1°	1089	$\frac{3}{4} * 1089 = 817$	817 (272)
2° - 3° - 4° - 5°	1056	$\frac{3}{4} * 1056 = 792$	792 (264)

Delibera Collegiale:

In base all'ordinamento scolastico il Collegio dei Docenti definisce, con la tabella sopra riportata il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, ed assume tale monte ore per il calcolo dei tre quarti di presenza a scuola richiesti per la validità dell'anno scolastico, assumendo come orario di riferimento quello curricolare obbligatorio.

Rientrano nel computo del monte ore personalizzato dello studente anche tutte le attività che si svolgono di cui agli artt. 8, 9, del DPR 275/99 (ampliamento dell'offerta formativa).

Il Collegio Docenti, organo di competenza didattica, definisce i criteri generali sottoriportati che legittimano i casi eccezionali che, comunque, devono essere CERTI e DOCUMENTATI per la concessione delle deroghe al limite massimo delle assenze consentite:

- a. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (la scuola in ospedale e la scuola a domicilio valgono come frequenza).
- b. Terapie e/o cure programmate.
- c. Donazioni di sangue.
- d. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.

Il Collegio, fornisce le seguenti indicazioni ai Consigli di Classe per procedere alla **VALIDAZIONE dell'anno scolastico** degli studenti in quanto organo competente alla valutazione degli apprendimenti e pertanto dovrà verificare in sede di scrutinio:

1. nel caso in cui il singolo alunno abbia superato il limite massimo di assenze consentito, il Consiglio di Classe dovrà tener conto dei seguenti aspetti prima di procedere alla successiva fase valutativa:
 - a) se le assenze effettuate oltre i limite consentito rientrano nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, nel qual caso si procede alla valutazione degli apprendimenti
 - b) se le assenze effettuate, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, siano di impedimento per procedere alla fase valutativa in quanto l'insufficiente permanenza a scuola degli alunni interessati non fornisce elementi sufficienti per procedere alla valutazione degli apprendimenti
 - c) se le assenze effettuate, seppur NON rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, sono documentate e non pregiudichino la possibilità di valutazione
2. non vengono ammessi alla classe successiva e all'esame di stato gli alunni che, avendo superato il monte ore limite di assenze, sono nell'impossibilità di venire valutati da parte dei docenti del Consiglio di Classe ai sensi dell'art.14 c.7 del DPR122/2009

L'istituto scolastico si impegna a rendere pubblico e diffondere:

1. Il monte ore annuale personalizzato per indirizzo
2. Il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno scolastico
3. le deroghe a tale limite previste dal Collegio Docenti

Il Collegio dei Docenti impegna i docenti a comunicare periodicamente ad ogni studente e alla sua famiglia:

1. informazioni periodiche, anche con eventuale convocazione e/o comunicazione scritta, riguardo la quantità di ore di assenze cumulate nel caso in cui il numero sia tale da mettere potenzialmente a rischio la validità dell'anno scolastico e sicuramente comunque prima degli scrutini finali

Infine, **per l'ammissione all'esame di qualifica** occorre:

Aver frequentato in ogni annualità i $\frac{3}{4}$ del monte ore previsto dal percorso (non esistono deroghe)

Aver svolto le 200 ore di stage

Avere un credito valutativo maggiore di zero.

Annualità	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da direttiva regionale	Numero minimo di ore di presenza	Ore di assenza
1	1089	817	272
2	1176 (1056+120 ore di stage)	882	294
3	1136 (1056 +80 ore di stage)	852	284

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Enrica Cavallari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c.2 D.Lgs. 39/93)